

**CONVENZIONE PROGETTO "HOMING – NOI PER VOI"
APPROVAZIONE PROGETTO 2018**

L'anno 2018 addì..... del mese di

in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'organizzazione di volontariato "Noi per Voi Genitori contro le leucemie e tumori infantili - Onlus" che in seguito sarà chiamata organizzazione, codice fiscale 94022050481 con sede legale in Firenze, Via delle Panche n. 133/a, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 28.1.2000 con decreto provinciale n° 15, rappresentata dal signor Pasquale Tulimiero, nato ad Avellino il 18.05.1951, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

premessi:

- ^ Legge 106 del 6 giugno 2016 "Riforma del Terzo Settore"
- ^ che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- ^ che la Regione Toscana con la Legge 26.4.1993 n. 28, ha disciplinato i rapporti delle Organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici
- ^ Visto il progetto presentato dall'organizzazione di volontariato "Noi per Voi Genitori contro le leucemie e tumori infantili - Onlus" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

si conviene quanto segue:

Art.1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto le attività socio-assistenziali a favore di minori con patologie oncologiche e con disabilità gravi e gravissime e loro familiari che la SdS intende realizzare nel territorio della Asl Toscana Centro zona Nord Ovest (Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia).

Nel quadro delle suddette attività la Organizzazione si impegna a realizzare le attività, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza .

Tali attività sono descritte all'interno del progetto che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le attività saranno realizzate in virtù della collaborazione fra L'unità funzionale UFS SMIA N-O, la Società della Salute N-O, e l'organizzazione. Gli invii e le segnalazioni all'Associazione avverranno utilizzando la "Scheda di primo contatto" allegata al presente atto e da apposita scheda per il "consenso informato" compilata e sottoscritta da parte delle famiglie dei pazienti.

Art. 2 IMPEGNI DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed i propri psicologi.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione mette a disposizione n° 30 volontari e 1 psicologo.

I volontari (e i dipendenti) della organizzazione svolgeranno la loro attività:

presso i locali dell'associazione Via Bocci, 115/117 a Firenze, e al domicilio delle famiglie residenti in Firenze e comuni limitrofi.

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla SdS delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

La organizzazione individua, quale responsabile delle attività di cui alla presente convenzione il sig. Pasquale Tulimiero

Art. 3 PERSONALE

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività dei volontari avendo cura di verificare che gli stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 4 SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la sede dell'associazione e al domicilio delle famiglie. Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso delle seguenti attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione di cui l'organizzazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro:

- Autovettura per visite domiciliari

In relazione all'applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che per le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, restano a carico

della organizzazione stessa gli obblighi di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

Art. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Art. 6 COPERTURE ASSICURATIVE

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Cattolica conservata in copia agli atti dell'ufficio sede dell'associazione.

Art.7 VERIFICHE e CONTROLLI

La SdS verifica lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e la qualità delle prestazioni rese.

A tale scopo indica quale incaricato il dipendente la Dott.ssa Angela Manna direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza N-O .

L'incaricato procede alle verifiche di cui sopra mediante incontri periodici.

L'Associazione, inoltre al termine della presente convenzione presenterà un report finale dell'attività contenente i casi seguiti e gli interventi posti in essere nei confronti del paziente e dei suoi familiari;

Art.8 RISORSE FINANZIARIE

Nessun rimborso sarà corrisposto all'Associazione per le attività di cui alla presente convenzione. Al termine del periodo sperimentale che si concluderà con il 31/12/2018 saranno ridiscussi i termini e le modalità della convenzione e sarà possibile prevedere anche un impegno economico quale riconoscimento per l'attività svolta.

Art. 9 FORMAZIONE

La SdS si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, in concomitanza di attività realizzate per i propri dipendenti ovvero secondo modalità da concordare con l'organizzazione contraente.

L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 DURATA

La presente convenzione ha validità dal momento della stipula fino al 31/12/2018.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La SdS può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della SdS di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art.11 SPESE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.